

Consultazione pubblica

sul progetto di guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

Domande e risposte

1 Qual è la finalità della guida?

La guida si propone di illustrare con trasparenza le politiche, le prassi e le procedure della Vigilanza bancaria della BCE riguardanti le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità condotte nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa informa i soggetti vigilati, i potenziali candidati a determinate posizioni dirigenziali nelle banche significative nonché il pubblico in generale in merito ai criteri e alla procedura di valutazione; recepisce gli orientamenti di policy della BCE in materia di verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità; mira infine a coadiuvare l'azione degli enti vigilati, che sono i principali responsabili della nomina di esponenti aziendali idonei e possono concorrere ad accelerare il processo di verifica. La guida contribuisce in questo modo ad armonizzare l'approccio valutativo e ad assicurare parità di condizioni nell'ambito dell'MVU.

A seconda degli ordinamenti nazionali, le posizioni dirigenziali possono includere anche i responsabili delle principali funzioni di controllo di una banca, ad esempio della funzione di gestione dei rischi e della funzione di conformità alle norme.

2 Quali sono i criteri alla base della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità?

Le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli esponenti di nuova nomina sono condotte su richiesta dell'intermediario, conformemente alla normativa nazionale di riferimento, sulla base dei cinque criteri enunciati nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV): a) onorabilità, b) esperienza, c) conflitto di interessi e indipendenza di giudizio, d) disponibilità di tempo, e) idoneità complessiva dell'organo di amministrazione.

3 Qual è la relazione tra il progetto di guida della BCE e gli orientamenti dell'ABE sullo stesso argomento attualmente in consultazione?

La Vigilanza bancaria della BCE contribuisce alle attività dell'Autorità bancaria europea (ABE), che ha la competenza regolamentare di rendere più armonizzata l'interpretazione dei requisiti della CRD IV mediante la pubblicazione di orientamenti. La Vigilanza bancaria della BCE si prefigge di armonizzare l'attuazione dei requisiti

dell'UE. In particolare, ha il compito di assicurare che il corpus unico di norme in materia di servizi finanziari venga applicato nello stesso modo a tutti gli enti dell'MVU.

La guida non sostituisce gli orientamenti dell'ABE, ai quali la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito dell'MVU si conformano. Modifiche agli orientamenti dell'ABE possono determinare a loro volta modifiche alle politiche, alle prassi e alle procedure adottate dalla Vigilanza bancaria della BCE.

Informazioni sulla consultazione dell'ABE attualmente in corso sono reperibili sul [sito Internet dell'Autorità](#).

4 Come si svolgerà la procedura di consultazione sul progetto di guida della BCE?

Il periodo di consultazione si concluderà venerdì 20 gennaio 2017. La BCE terrà conto di tutti i commenti ricevuti e adatterà la guida ove necessario. Saranno prese in considerazione anche le eventuali modifiche apportate dall'ABE ai suoi orientamenti in seguito alla consultazione. Nel secondo trimestre del 2017 dovrebbero quindi essere pubblicate la versione finale della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e una nota esplicativa su come sono stati affrontati i punti critici emersi dalla consultazione.

5 Le regole contenute nella guida sono giuridicamente vincolanti?

Il progetto di guida è teso ad armonizzare l'applicazione dei criteri di valutazione ai fini delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, al fine di pervenire a prassi di vigilanza comuni. Ci si attende inoltre che gli intermediari tengano conto della guida nel valutare l'idoneità dei loro esponenti aziendali. Ciò nonostante, il documento non ha in sé natura giuridicamente vincolante.

6 La guida si applicherà solo alle banche direttamente vigilate dalla BCE o anche alle altre banche?

La BCE assume decisioni in materia di requisiti di professionalità e onorabilità soltanto per gli esponenti delle banche sottoposte alla sua vigilanza diretta. Nel caso dei gruppi bancari, la BCE vigila sull'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione della capogruppo e di tutte le controllate appartenenti al gruppo.

Le decisioni in materia di requisiti di professionalità e onorabilità riguardanti le banche meno significative restano di competenza delle autorità nazionali, salvo se connesse al rilascio di una nuova licenza bancaria.

7

La BCE inizierà ora a rimettere sistematicamente in discussione le verifiche dei requisiti già concluse oppure è previsto che queste conservino la loro validità?

La BCE non procederà alla rivalutazione sistematica di tutti gli esponenti in carica. Il suo potere di verificare il possesso dei requisiti riguarda i casi di: 1) nuova nomina, 2) rinnovo o variazione della carica laddove richiesto dal diritto nazionale, 3) nuova valutazione a seguito di problemi emersi nel corso dell'ordinaria attività di vigilanza, suscettibili di influire sull'idoneità degli esponenti.

Nell'eventualità di un rinnovo o di una variazione della carica, la verifica sarà condotta se richiesto dal diritto nazionale. In alcuni paesi si rende necessaria una nuova verifica qualora il mandato dell'esponente sia prorogato ovvero qualora un membro dell'organo di amministrazione venga nominato presidente. In quest'ultimo caso, la BCE verifica se l'esponente soddisfa i requisiti più elevati definiti per la carica di presidente.

Fatto salvo quanto precede, qualora nell'esercizio della sua attività di vigilanza la BCE rilevi elementi di criticità riferiti alla professionalità e all'onorabilità di esponenti in carica degli organi di amministrazione, potrà condurre una nuova verifica dei requisiti sulla base di tali elementi laddove abbiano un impatto sull'idoneità degli esponenti in questione. In entrambi i casi, le verifiche e le nuove verifiche sono sempre condotte seguendo procedure eque e regolari nel rispetto dei requisiti vigenti, valutando caso per caso e in conformità dei criteri giuridici e regolamentari applicabili.

8

A cosa è dovuta la diversità delle regole nei paesi dell'area dell'euro?

La vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità nell'ambito dell'MVU si basa su atti di diritto europeo (CRD IV, regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU). Poiché i requisiti derivano da una direttiva (CRD IV), la BCE è tenuta ad applicare le norme nazionali con cui i 19 paesi dell'area dell'euro hanno dato attuazione alle disposizioni della direttiva. Nei casi in cui la direttiva lascia discrezionalità agli Stati membri nel determinare le modalità di attuazione del diritto europeo, possono emergere differenze a livello nazionale. Pertanto, solo attraverso modifiche regolamentari si supererebbero alcune delle discrepanze nella vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità. L'esistenza di tali differenze è stata anche confermata dall'ABE nel rapporto sulla verifica inter pares condotta nel 2015 sul tema dell'idoneità.

A tutti i candidati si applicano gli stessi principi declinati in cinque criteri essenziali. Anche la diversa interpretazione di tali criteri può dar luogo a differenze nazionali. L'MVU promuove l'applicazione omogenea di questi requisiti a livello di UE. In particolare, l'MVU ha già reso possibile un'interpretazione più armonizzata dei criteri di valutazione (ad esempio livello di esperienza richiesto e situazioni che creano conflitti di interesse rilevanti), procedure più uniformi (ad esempio con una

metodologia unica e modelli di notifica armonizzati) e il ricorso comune a determinati strumenti di vigilanza come le audizioni.

- 9 Per quali posizioni è richiesta la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità? Solo per i componenti dell'organo di amministrazione o anche per i responsabili delle principali funzioni di controllo della banca (responsabili della conformità alle norme, della gestione dei rischi, della revisione interna)?

Gli enti creditizi hanno strutture di governance diverse. L'organo di amministrazione può comprendere anche i responsabili delle principali funzioni di controllo (gestione dei rischi e conformità alle norme). In tal caso, gli esponenti di nuova nomina incaricati di sovraintendere a queste funzioni saranno oggetto di valutazione in quanto componenti dell'organo di amministrazione. Negli altri casi, la guida si applicherà anche al personale che riveste ruoli chiave nella misura consentita dal diritto nazionale.

- 10 È consentito che un amministratore delegato uscente assuma direttamente la carica di presidente?

Questo tipo di variazione della carica è spesso regolamentato dal diritto nazionale o da un codice di governance interna, se non da entrambi. Tali norme prevedono per lo più che si rispetti un periodo di interruzione prima di assumere la carica di presidente.

Diventare presidente subito dopo aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato nello stesso intermediario è uno dei temi all'attenzione dell'ordinaria attività di vigilanza sulla governance. Potrebbe pertanto influire sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, soprattutto per quanto attiene al criterio dell'indipendenza di giudizio.

- 11 È consentito che l'amministratore delegato ricopra allo stesso tempo la carica di presidente?

La BCE ritiene che vi debba essere una chiara distinzione tra le funzioni esecutive e non esecutive negli enti creditizi e che la separazione tra le cariche di presidente e di amministratore delegato debba costituire la regola. Sani principi di governo societario richiedono che entrambe le funzioni siano esercitate in linea con le rispettive responsabilità e i rispettivi obblighi di rispondere del proprio operato. Conformemente alle linee guida *Corporate governance principles for banks* emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (luglio 2015) e agli Orientamenti sull'organizzazione interna dell'Autorità bancaria europea (GL 44) la BCE può autorizzare il cumulo delle cariche di presidente e amministratore delegato in casi eccezionali e solo laddove misure correttive assicurino che le responsabilità e gli

obblighi di rispondere del proprio operato in capo alle due funzioni non siano compromessi dal cumulo.

12 È stato mai opposto un diniego nei confronti di un candidato proposto dalla banca?

Le decisioni in materia di professionalità e onorabilità non sono divulgate. La BCE non si attende un numero elevato di dinieghi dal momento che la selezione di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità compete in via primaria alle banche. Gli intermediari sono già consapevoli di tale obbligo e la guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità sarà loro di supporto, delineando con trasparenza le politiche, le prassi e le procedure della Vigilanza bancaria della BCE riguardanti le verifiche dei requisiti.

Inoltre, le decisioni della BCE in esito alle verifiche dei requisiti non sempre si traducono in una semplice valutazione positiva o negativa. Talvolta la BCE impone al candidato e alla banca requisiti a fronte di problematiche specifiche; è possibile ad esempio che al candidato venga richiesto di seguire una particolare formazione o di rinunciare a un incarico al di fuori della banca per problemi legati a un conflitto di interessi o alla disponibilità di tempo; può inoltre accadere che all'intermediario si richieda di tenere informata la BCE sugli sviluppi di un procedimento giudiziario.

Oltre a ciò, le verifiche dei requisiti seguono una procedura equa e regolare. Qualora la BCE nutrisse perplessità riguardo alla conformità del candidato ai criteri giuridici, interpellà la banca e l'esponente coinvolto. Le banche possono decidere di ritirare l'istanza dinanzi all'evidente impossibilità di sanare pienamente la situazione.